MARMI VRECH S.R.L.

PROCEDURA AZIENDALE

"WHISTLEBLOWING POLICY"

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

1. Fonte normativa e natura dell'istituto

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talora in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

In accoglimento di tali sollecitazioni, l'art. 54-bis D. Lgs. 165/2011, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire l'emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing.

L'espressione whistleblower indica il dipendente di un ente o amministrazione che segnala agli organi legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico e dell'amministrazione di appartenenza.

L'espressione "whistleblowing policy" denomina l'insieme delle procedure per la segnalazione e le azioni previste a tutela dei dipendenti che segnalano fatti illeciti e irregolarità.

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", la quale, ai sensi dell'art. 1, ha modificato l'art. 54-bis sopracitato e, al contempo, ha introdotto una nuova previsione nel D. Lgs. 231/2001 - che disciplina il Modello di organizzazione e gestione e, in generale, la responsabilità amministrativa da reato dell'ente – circa la presentazione e gestione delle segnalazioni.

Successivamente il D. Lgs., n. 24 dd. 10.03.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 Marzo e in vigore dal 30 Marzo 2023, ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing ampliando non solo il novero dei destinatari tenuti a rispettare la normativa in tema di protezione dei segnalatori di illeciti ma anche incrementando il numero di violazioni che potranno costituire oggetto di segnalazione ed estendendo la tutela, non solo ai segnalatori, ma anche a favore dei soggetti c.d. "facilitatori". ossia coloro che assistono "una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata" e ai terzi connessi con le persone segnalanti, quali ad esempio colleghi o familiari, oltre che ai soggetti giuridici collegati al segnalante.

Il D. Lgs. n.24/2023 (il "Decreto") ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 in materia di "Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie" e ha modificato il comma 2 bis e abrogato i commi 2 ter e 2 quater del citato art. 6 del Decreto 231 nonché l'art. 3 della L. n. 179/2017.

Pertanto, in conformità al nuovo comma 2 bis, art. 6, D. Lgs 231/2001, vengono costituiti più canali che, ai fini della tutela dell'ente, consentano segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231. Tali canali di segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l'identità del segnalante.
In ogni caso, la presente procedura non è limitata a disciplinare le segnalazioni provenienti dai soggetti di cui all'art. 5 lett. a) e b) D. Lgs 231/2001, ma tutte le segnalazioni di condotte illecite, provenienti anche da Collaboratori o da altri soggetti legati contrattualmente a Marmi Vrech.

2. Destinatari

I Destinatari della presente Policy sono:

- Gli **Esponenti Aziendali**: vale a dire il Consiglio di Amministrazione, nonché i componenti degli altri organi sociali di Marmi Vrech eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 2380 c.c. o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale ai sensi del D. Lgs 231/2001, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di Marmi Vrech o di una unità o divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- I **Dipendenti**: i soggetti che intrattengono con Marmi Vrech un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi grado o qualsivoglia natura, inclusi i lavoratori a termine, compresi quelli con contratto di inserimento o di apprendistato o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro para-subordinato (somministrazione di lavoro);
- I **Collaboratori**: i soggetti che intrattengono con Marmi Vrech: (**i**) rapporti di lavoro a progetto; (**ii**) rapporti di agenzia e altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato; (**iii**) rapporti di collaborazione occasionale (ad es. consulenze), nonché i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un Esponente Aziendale pur non essendo Dipendenti
- Le persone che, pur non appartenendo a Marmi Vrech, operano su mandato o nell'interesse della medesima in Italia e all'estero;
- I lavoratori e i collaboratori delle imprese che forniscono beni o prestano servizi in favore di Marmi Vrech.

Il D. Lgs. n. 24/2023 agli Artt. 3, commi 3, 4 e 5 ha introdotto anche le seguenti figure

- i liberi professionisti che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la società.

Per tutti i soggetti sopra menzionati le tutele previste nella presente Policy si applicano anche qualora la Segnalazione avvenga:

- prima della costituzione del rapporto giuridico, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;

- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori, tale da intendersi la "persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata" (così art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 24/2003);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

3. Modalità di recepimento e formazione

La presente procedura è d'immediata applicazione per Marmi Vrech.

La procedura verrà comunicata a tutti i destinatari attraverso diversi canali (es. intranet aziendale, mailing list, sito internet).

Ai fini dell'attuazione della procedura la formazione e l'informativa verrà gestita dalla Società e dall'Organismo di Vigilanza di Marmi Vrech.

4. Scopo e ambito di applicazione

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (cd. whistleblower) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte da Marmi Vrech in conformità alle disposizioni normative.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela di Marmi Vrech.

La presente procedura si applica nell'ambito di tutte le attività aziendali di Marmi Vrech.

La presente procedura di seguito descritta deve essere applicata fedelmente dai Destinatari, in coerenza con gli standards previsti dal Modello 231 di Marmi Vrech e i requisiti stabiliti dalle Leggi Anti-Corruzione nonché nel rispetto degli obblighi di legge che potrebbero derivare dalla segnalazione: in particolare, in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy.

5. Le segnalazioni

\

Devono formare oggetto di Segnalazione le informazioni sulle Violazioni, compresi i fondati sospetti, che ledono l'interesse pubblico e l'integrità della Società di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del Contesto lavorativo. Le informazioni possono riguardare sia le Violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante ritiene, ragionevolmente, potranno concretizzarsi sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di Segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le Violazioni.
La Segnalazione deve riguardare le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea consistenti in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231 (ivi comprese le condotte non conformi al Codice etico e alle procedure interne di Marmi Vrech);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nell'allegato al Decreto n. 24/2023) ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (indicati nell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937, anche se non previsti nell'allegato al decreto) in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 T.F.U.E.;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, T.F.U.E. (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società);
- atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

Le Segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, quelle basate su meri sospetti, quelle relative a informazioni già di dominio pubblico e quelle acquisite solo sulla base di indiscrezioni o fonti scarsamente attendibili.
Il Segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Non esistendo una lista tassativa di reati o irregolarità che possono formare oggetto di segnalazione, sono da considerate rilevanti anche le segnalazioni riferite a comportamenti, reati o irregolarità in danno di Marmi Vrech.
A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Modello, del Codice Etico, dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale a Marmi Vrech;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine di Marmi Vrech;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso Marmi Vrech.

Sono invece escluse le segnalazioni:

- legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nella parte II dell'allegato al Decreto) ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea.

5.2 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.
Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche di cui al paragrafo seguente (vedi infra; sub. par. 8) a riscontro di quanto oggetto di segnalazione.
Requisito indispensabile per l'accettazione delle segnalazioni non anonime è la presenza di elementi che consentano, appunto, il riscontro dell'identità del segnalante. La segnalazione deve contenere:

- le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale;
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;

- l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Possono essere prese in considerazione anche le segnalazioni anonime, ossia effettuate senza l'identificazione del soggetto segnalante, purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano a prima vista irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.
Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

6. Destinatario e modalità della segnalazione

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi, OdV) di Marmi Vrech.
In conformità all'art. 2 della L. 179/2017, Marmi Vrech istituisce appositi canali dedicati di comunicazione, idonei a tutelare l'identità del segnalante.
La segnalazione può essere presentata:

- Con modalità informatiche attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Società;
- Mediante servizio postale presso Studio Mosetti Compagnone all'indirizzo Corso Italia 90/2, 34170 Gorizia (GO) con Raccomandata A/R: il Segnalante compila e sottoscrive il "Modulo segnalazione di violazioni" allegato alla presente Procedura e pubblicato anche nella intranet aziendale e sul sito Internet della Società. Al fine di garantire la riservatezza, è necessario che la Segnalazione venga inserita in distinte buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione. Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura: "Riservata all'OdV di Marmi Vrech S.r.l."
- In forma orale mediante incontro diretto con l'OdV, su richiesta del Segnalante da inviare all'indirizzo di posta elettronica odv.gm@studiolegalemc.com;

I succitati Canali Interni sono canali di segnalazione che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza non solo dell'identità della persona segnalante, ma anche del Facilitatore, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni interne sono oggetto di protocollazione da parte dell'OdV in un registro riservato accessibile solo dall'OdV stesso e da suoi collaboratori autorizzati, eliminando tutti i dati del Segnalante e degli altri soggetti tutelati.

Qualora la Segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dall'OdV, laddove il Segnalante dichiari espressamente la volontà di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione (a titolo esemplificativo: utilizzo del modulo whistleblowing), la Segnalazione è considerata di whistleblowing e va trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al OdV, dando contestuale informazione della trasmissione al Segnalante. Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele o questa volontà non sia desumibile dalla Segnalazione, detta Segnalazione è considerata ordinaria e va inoltrata al Consiglio di Amministrazione affinché venga istruita dalla struttura competente.

Se la Segnalazione perviene ad un soggetto non autorizzato a riceverla, in busta chiusa indirizzata all'OdV o sulla quale è indicato che si tratta di una Segnalazione di whistleblowing, va trasmessa, senza aprirla, all'OdV. Il dipendente che riceve erroneamente la Segnalazione deve in ogni caso mantenere assoluta riservatezza sulla medesima, e trasferirla esclusivamente all'OdV.

7. Gestione della Segnalazione

a. Ricezione della Segnalazione e avviso di ricevimento

Una volta ricevuta la Segnalazione il gestore del canale di segnalazione rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni.

Nel caso di Segnalazione effettuata tramite la piattaforma informatica, al momento dell'invio della Segnalazione viene rilasciato un avviso di ricevimento e generato un codice (che identifica in modo univoco la Segnalazione) che il Segnalante deve conservare in maniera sicura. Con il codice il Segnalante potrà rientrare nella Segnalazione inviata, leggere le risposte, dialogare con il gestore ed allegare eventuali altri documenti.

In caso di Segnalazione ricevuta tramite posta, il gestore conserva l'originale della Segnalazione cartacea in armadio blindato ad uso esclusivo, tenendo separati i dati identificativi del Segnalante dalla restante documentazione.

Qualora la Segnalazione sia presentata in forma orale, il Segnalante richiede un incontro al gestore che lo fissa entro un termine ragionevole. Il gestore, previo consenso del Segnalante, redige un apposito verbale che viene sottoscritto dal Segnalante oppure effettua la registrazione della Segnalazione su supporto idoneo. Il verbale o il dispositivo contenente la registrazione della Segnalazione è conservato a cura del gestore in armadio blindato ad uso esclusivo. Copia del verbale è consegnata al Segnalante.

7.2 Esame preliminare della Segnalazione

La Segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata dall'OdV per:

- manifesta infondatezza;
- assenza di elementi di fatto riconducibili a Violazioni;
- contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti o Segnalazione corredata da documentazione non appropriata tale da non far comprendere il contenuto della Segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di Illeciti;
- insussistenza dei presupposti di applicabilità della norma sul whistleblowing.

7.3 Istruttoria e verifica della Segnalazione

Nel caso in cui la Segnalazione risulti ammissibile, la gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono affidate all'OdV, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti.

Nel corso dell'istruttoria, il gestore del canale di segnalazione mantiene le interlocuzioni con il segnalante e dà seguito alla segnalazione.

L'OdV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Esso può, a titolo di esempio:

- se necessario per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti, acquisire dal Segnalante, tramite i canali dedicati, elementi integrativi, anche mediante audizioni e acquisizioni documentali, avendo cura di adottare tutte le cautele per preservare la riservatezza e verbalizzando le dichiarazioni ricevute;
- acquisire documentazione dai responsabili di unità organizzative della Società con riferimento all'Illecito segnalato, mantenendo sempre riservata l'identità del Segnalante, tutelando la riservatezza di Facilitatori o dei soggetti segnalati o menzionati nella Segnalazione e, per quanto possibile, del contenuto della Segnalazione;
- audire persone che posso fornire informazioni utili, mantenendo sempre riservata l'identità del Segnalante, tutelando la riservatezza del segnalato e, per quanto possibile, del contenuto della Segnalazione e verbalizzando le dichiarazioni ricevute;
- richiedere alla Società di verificare l'esistenza di altri procedimenti disciplinari (pendenti o conclusi) a carico del soggetto nei cui confronti è presentata la segnalazione (segnalato), sia nella veste di denunciante che di incolpato.

La persona coinvolta può essere sentita d'ufficio o su sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

L'OdV può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni.

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato

del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Nel qual caso su chi è intervenuto a supporto dell'OdV gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante. Il mancato rispetto di tali obblighi di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, con applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice Disciplinare aziendale, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge.

All'esito dell'attività istruttoria, l'OdV redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali piani d'intervento e l'adozione di azioni a tutela di Marmi Vrech.

7.4 Conclusione dell'istruttoria e riscontro al Segnalante

Il procedimento avviato a seguito della ricezione della segnalazione deve concludersi, fornendo riscontro, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, decorsi 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti palesemente infondata o non sufficientemente circostanziata o non pertinente, l'OdV ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata l'OdV, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, si rivolge:

- al Consiglio di Amministrazione per eventuali procedure sanzionatorie, fermo restando che l'adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte, che dovranno essere avviate dal CDA tempestivamente e comunque in tempo utile per avviare le procedure del caso;
- all'Organismo di Vigilanza nel caso in cui la Segnalazione attenga ai reati *ex* D. Lgs. 231/2001 e alle violazioni del OdV;
- all' Autorità giudiziaria, ANAC o Corte dei Conti, per i profili di rispettiva competenza.

In tutti i casi l'OdV inoltra solo il contenuto della Segnalazione, eliminando tutti i riferimenti da cui sia possibile risalire all'identità del Segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata. Nella comunicazione che viene inoltrata l'OdV evidenzia che si tratta di Segnalazione pervenuta da un soggetto tutelato ex D.lgs. n. 24/2023.

I soggetti interni alla Società, a loro volta, informano tempestivamente l'OdV dell'adozione di eventuali provvedimenti di loro competenza.

Il Riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, dello stato di avanzamento dell'istruttoria, dell'avvio di una verifica interna e delle relative risultanze, dei provvedimenti adottati, della trasmissione ad un'Autorità competente. Il Riscontro al Segnalante è effettuato mediante gli stessi canali con i quali è stata trasmessa la Segnalazione.

Infine, con cadenza annuale, l'OdV invia al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza un report contenente il numero delle Segnalazioni ricevute, le Violazioni segnalate e lo stato avanzamento (in corso/chiusa). Il report è redatto e comunicato nel completo rispetto degli obblighi di riservatezza e quindi eliminando tutti i riferimenti da cui possa evincersi, anche indirettamente, l'identità del Segnalante e degli altri soggetti tutelati.

Le Segnalazioni sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

7.5. Segnalazione esterna

Il nuovo Decreto introduce, in via supplementare alle ordinarie facoltà di segnalazione tramite i canali istituiti dalla Società, la possibilità per il Segnalante di effettuare delle segnalazioni tramite canali esterni (ANAC), potendo godere della piena tutela prevista per le vie interne.

In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 prevede come condizione per effettuare una segnalazione esterna:

i. l'inesistenza o, se attivo, la non conformità del canale interno;
ii. il segnalante abbia già effettuato una segnalazione ex art. 4 del Decreto, senza alcun seguito;
iii. il segnalante ritenga, in maniera fondata, che un'eventuale segnalazione interna non darebbe alcun seguito ovvero da quest'ultima potrebbe derivare un rischio di ritorsione nei suoi confronti;
iv. il segnalante ha motivo fondato di ritenere che la violazione conosciuta possa costituire un pericolo serio per il pubblico interesse.

Le predette segnalazioni esterne verranno considerate idonee alla tutela solo se effettuate tramite la piattaforma informatica appositamente istituita dall'ANAC o tramite le linee telefoniche, nonché personalmente dinnanzi ai funzionari dell'antiriciclaggio. Infatti, come previsto all'art. 7 D. Lgs. 24/2023, il rispetto delle modalità di comunicazione all'ANAC assicura la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché il contenuto stesso.

In merito alla ricezione della segnalazione da parte di Canali esterni l'ANAC rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni (salvo esplicita richiesta contraria del segnalante o il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza della sua identità); l'ANAC mantiene le interlocuzioni con il segnalante (al quale possono chiedere integrazioni), dà seguito alla segnalazione e svolge l'istruttoria anche mediante audizioni e acquisizione di documenti. Come per le segnalazioni interne, pure in questo caso la persona coinvolta può essere sentita d'ufficio o su sua richiesta) anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Il procedimento avviato a seguito della ricezione della segnalazione deve concludersi, fornendo riscontro, entro 3 mesi – o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi – dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, decorsi 7 giorni dalla presentazione della segnalazione. L'ANAC comunica al segnalante l'esito finale, che può consistere: nell'archiviazione, nella trasmissione alle autorità competenti, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa

8. Riservatezza e divieto di ritorsione

a. Tutela della riservatezza

È compito dell'OdV garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, indipendentemente dal canale di segnalazione utilizzato. La riservatezza deve essere garantita anche quando la segnalazione perviene a soggetti diversi da quelli autorizzati a trattarla, a cui va trasmessa senza indugio.

Il venir meno dell'obbligo di riservatezza costituisce una violazione della procedura e, conseguentemente, del Modello di Organizzazione e Gestione di Marmi Vrech.

La segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti; in particolare esse sono sottratte all'accesso agli atti previsto dall'art. 22 e seguenti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, nonché all'accesso civico generalizzato di cui agli articoli 5 e seguenti del D.lgs. n. 33/2013.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

A seguito dell'introduzione del Dlgs 24/2023 l'obbligo di riservatezza riguardante l'identità del segnalante è esteso anche qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità. Dette informazioni non possono infatti essere rivelate – senza il consenso espresso della stessa persona segnalante – a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, autorizzate a trattare tali dati.

La garanzia di riservatezza e anonimato trova esplicito limite nei seguenti casi:

- nell'ambito del procedimento penale, dove l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.);
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, dove l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, dove l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (come da quest'ultimo richiesto e motivato per iscritto), la segnalazione sarà invece utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale circostanza, spetta al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari valutare la richiesta dell'interessato e se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. Qualora la ritenga fondata, il responsabile della funzione dovrà avanzare richiesta motivata all'OdV contenente un'esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulti indispensabile la conoscenza

dell'identità del segnalante. Gravano sul responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante, cui è tenuto l'OdV.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Resta inteso che Marmi Vrech potrà intraprendere le opportune misure disciplinari, nonché quelle legali, anche a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine.

La riservatezza è garantita anche:

- alla Persona coinvolta;
- al Facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui si concretizza l'assistenza;
- a persone diverse dal segnalato, ma menzionate nella Segnalazione o nella Divulgazione pubblica (a titolo esemplificativo: testimoni).

La riservatezza del Facilitatore, della Persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito della Segnalazione, rispettando le garanzie previste per il Segnalante.

Il segnalato non ha il diritto di essere sempre informato della Segnalazione che lo riguarda ma solo del procedimento avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della Segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla Segnalazione.

La tutela della riservatezza non opera nei confronti delle Persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione nel caso di denuncia alle Autorità giudiziarie.

b. Tutela dalle ritorsioni

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagevoli o intollerabili.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, l'OdV che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.

La tutela del segnalante sarà sorretta anche da un'efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione per i dipendenti sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.

È fatto divieto di atti ritorsivi nei confronti del segnalante, ossia di "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto" (così art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 24/2023).

Rappresentano un esempio non esaustivo di atti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni reputazionali, i pregiudizi economici o finanziari, ecc.

Le misure di protezione si applicano al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il Segnalante, al momento della Segnalazione, divulgazione o denuncia, aveva fondato motivo di ritenere le informazioni veritiere e qualificabili come Violazioni. Non rilevano semplici supposizioni o voci di corridoio o notizie di pubblico dominio;
- la Segnalazione o divulgazione è stata effettuata utilizzando i canali e secondo le modalità previste;
- sussiste uno stretto collegamento tra la Segnalazione e la ritorsione subita, direttamente o indirettamente dal Segnalante.

In mancanza di sussistenza delle predette condizioni, la tutela non può essere garantita neanche ai soggetti diversi da colui che ha effettuato la Segnalazione, qualora subiscano indirettamente Ritorsioni.

Nessuna rilevanza, ai fini della protezione, assumono i motivi che hanno condotto la persona a segnalare.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dalla legge, la protezione in caso di Ritorsione non trova applicazione quando, a carico del Segnalante, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o la responsabilità civile per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave. Nei suddetti casi, al Segnalante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Nei casi di procedimenti amministrativi, giudiziari, nelle controversie stragiudiziali o in caso di domanda risarcitoria all'Autorità giudiziaria, laddove il Segnalante dimostri di aver subito una Ritorsione a seguito della Segnalazione, denuncia o Divulgazione, l'onere della prova è a carico di colui che ha posto in essere la presunta Ritorsione, che deve pertanto dimostrare che la stessa non è connessa alla Segnalazione, divulgazione o denuncia.

Il whistleblower può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito, la quale accerta se esse sono conseguenti alla Segnalazione. Nel caso in cui venga accertata una ritorsione, gli atti assunti sono nulli e l'ANAC applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno ad oggetto il diritto di effettuare Segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce o le tutele previste dalla legge (tutela della riservatezza, tutela da ritorsione, limitazione delle responsabilità) non sono valide, a meno che non siano effettuate in sedi protette ex art. 2113, comma 4, c.c.

9. Apparato sanzionatorio

9.1 Sanzioni nei confronti del Segnalante

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente policy. Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili. L'art. 21, comma 1, lett. c) Dlgs 24/2023, introduce una poi specifica previsione secondo cui l'ANAC potrebbe irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del segnalante, qualora sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di diffamazione e calunnia.

9.2 Limitazioni di responsabilità del Segnalante

Non è tuttavia punibile il whistleblower che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (fatta eccezione delle disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 del Decreto. In tali casi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa. Salvo che il fatto costituisca reato, il whistleblower non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa,

per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

9.3 Sanzioni nei confronti della Società

Sono, inoltre, previste sanzioni anche nel caso in cui vengano accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

A ciò si aggiunga che l'ANAC potrà applicare al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:

- sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle stabilite dalla normativa, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

ALLEGATO A

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARITÀ

Si ricorda che la segnalazione può essere presentata:

- attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Società;
- mediante invio del presente modulo tramite posta con raccomandata A/R.
- nel corso di un incontro diretto con l'OdV di Marmi Vrech, previa richiesta da formulare a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV odv.gm@studiolegalemc.com

Nel caso di invio della segnalazione tramite posta, ai fini della garanzia della riservatezza, è necessario utilizzare il presente modulo, avendo cura di inserire la segnalazione in buste chiuse e separate, come di seguito dettagliato:

- la prima busta con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (Sezione A);
- la seconda busta con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione (Sezione B).

Entrambe le buste vanno inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura: "RISERVATA ALL'OdV DI MARMI VRECH S.r.l.", inviata con raccomandata A/R all'indirizzo Studio Mosetti Compagnone – Corso Italia 90/2, 34170 Gorizia (GO)

Si avverte che l'utilizzo della piattaforma informatica accessibile al seguente link:

https://marmivrech.segnalasicuro.org

è raccomandata in via prioritaria – quale segnalazione interna – in quanto consente la più ampia garanzia di riservatezza.

SEZIONE A

DATI DEL SEGNALANTE

DATI SEGNALANTE

Cognome	
Nome	
Codice Fiscale	
Recapiti *(indirizzo e-mail, numero telefonico/cellulare)*	
Qualifica o posizione professionale	

Luogo, data

Firma

Allegare una fotocopia del documento di identità

Inserire questa parte del modulo in una busta chiusa, separata dalla successiva sezione B

SEZIONE B

INFORMAZIONI SULLA VIOLAZIONE

SEGNALANTE	
	dipendente di Marmi Vrech, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato, anche se in prova
	lavoratore autonomo, libero professionista o consulente che svolge la propria attività lavorativa presso Marmi Vrech
	lavoratore o collaboratore a qualsiasi titolo di imprese che forniscono beni o prestano servizi in favore di Marmi Vrech
	stagista o tirocinante che presta la propria attività presso Marmi Vrech
	componente dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale di Marmi Vrech
	altre persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
Qualifica/ruolo in Marmi Vrech	
Impresa di riferimento *(se fornitore di Marmi Vrech)*	

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	
	illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
	condotte illecite rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, del Codice Etico o di altre disposizioni le cui violazioni sono sanzionabili in via disciplinare;
	illeciti commessi in violazione della normativa UE e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione, tra cui: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del

	finanziamento del terrorismo, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
	atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari della UE di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
	atti o omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, incluse le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e aiuti di stato o di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
	atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori indicati nei punti precedenti
	altre condotte suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale a Marmi Vrech;
	altre condotte suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine di Marmi Vrech;
	altre condotte suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente
	altre condotte suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso Marmi Vrech;
	altro (specificare)

DESCRIZIONE DEL FATTO	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto	
Indicare se il fatto è ancora in corso	☐ SÌ ☐ NO
Luogo in cui si è verificato il fatto (indicare denominazione e sede; se commesso all'esterno dell'Azienda indicare luogo e indirizzo)	
Descrizione del fatto commesso o tentato (condotta ed evento)	

Autore/i del fatto	
Eventuali imprese o altri soggetti coinvolti	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	
Tipo di accesso o conoscenza rispetto alle informazioni segnalate	

Eventuale documentazione a sostegno della segnalazione (da allegare alla segnalazione)	

ESPRESSIONE DEL CONSENSO A RIVELARE LA PROPRIA IDENTITÀ A PERSONE DIVERSE DA QUELLE COMPETENTI A RICEVERE O A DARE SEGUITO ALLA SEGNALAZIONE	
☐ SI	☐ NO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il Segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e data

Firma

_____

Inserire questa parte del modulo in una busta chiusa, separata dalla precedente sezione A

SEZIONE C

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI PER SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI - WHISTLEBLOWER DI CUI AL D.LGS. 24/2023

Marmi Vrech S.r.l. si impegna a rispettare la Sua privacy e a proteggere i Suoi dati personali, ovvero i dati che possono in qualche modo portare alla Sua identificazione. La presente lettera di informativa dei dati personali contiene le informazioni circa i motivi e le modalità in cui la società tratterà i Suoi dati personali e quali tipologie di dati personali saranno raccolti.

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali in relazione al presente consenso è Marmi Vrech S.r.l., i cui dati di contatto sono:

Sede: Via degli Onez 42, 33052 Cervignano del Friuli (UD)

Telefono: 0431 32885

Indirizzo posta elettronica certificata: marmivrech2023@pec.it

I dati personali sono trattati dal Responsabile della gestione delle segnalazioni interne *ex* D.Lgs. 24/2023 (c.d. *whistleblowing*) di Marmi Vrech S.r.l. in qualità di Responsabile Esterno allo scopo nominato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") nell'esecuzione dei propri compiti connessi all'accertamento di eventuali illeciti denunciati nell'interesse della Società che dovessero essere segnalati dai dipendenti della Marmi Vrech S.r.l. o da soggetti terzi e ricadenti nelle previsioni normative di cui al D.lgs. 24/2023.

1. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Le basi giuridiche del trattamento risultano essere:

a) l'interesse legittimo del Titolare, ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. f) del GDPR, che venuto a conoscenza della segnalazione da Lei presentata, intenda garantire e preservare l'integrità del patrimonio aziendale;
b) la necessità di adempiere a un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare, con riferimento alle previsioni contenute nella L. 179/2017 e nel D.lgs n. 24/2023;
c) la necessita in capo al Titolare di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, in caso fosse necessario;
d) il Suo specifico consenso ex artt. 6, par. 1, lett. a) e art. 9, par. 2, lett. a), del GDPR.

Si ricorda che il conferimento dei dati personali (dati anagrafici e di contatto) nelle segnalazioni di cui al D.lgs. 24/2023 è facoltativo; il mancato conferimento dei dati personali potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

2. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

3. DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, e l'ANAC, oltre al Responsabile delle segnalazioni interne quale Responsabile Esterno del trattamento.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni, decorrenti dalla data di ricezione della Segnalazione, nonché per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinare, penale, contabile).

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità pubbliche e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all'esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.

5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In conformità al Regolamento (UE) 2016/679, Lei è titolare di determinati diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, che sono qui di seguito indicati.

- Diritti di accesso ai Suoi dati personali raccolti dalla Società. Lei ha diritto di ottenere copia dei Suoi dati personali raccolti dalla Società e di verificare la correttezza del trattamento degli stessi.
- Diritto di rettifica, correzione ed aggiornamento dei Suoi dati personali raccolti dalla Società. Lei ha diritto di correggere ogni informazione incompleta o non accurata a Lei relativa raccolta dalla Società.
- Diritto di ricevere in un formato strutturato e leggibile da un dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti (portabilità dei dati) e diritto di trasmettere tali dati ad altro soggetto titolare del trattamento, purché nell'ambito della esecuzione di un rapporto di lavoro.
- Diritto di cancellazione dei Suoi dati personali. Lei ha diritto di richiedere la cancellazione o la rimozione dei Suoi dati personali qualora non sussista più una giusta causa per il trattamento degli stessi da parte della Società. Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali qualora Lei abbia esercitato il Suo diritto di opposizione al trattamento.
- Diritto di limitazione del trattamento dei Suoi dati personali. Lei ha la facoltà di richiedere alla Società di sospendere il trattamento dei Suoi dati (qualora, ad esempio, Lei voglia verificare la correttezza del trattamento o le finalità del trattamento).
- Diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali in determinate circostanze. Questo diritto è applicabile soltanto nel caso in cui il trattamento dei Suoi dati si basi su di un legittimo interesse della Società o in caso di profilazione dei Suoi dati.
- Diritto di revoca del consenso. Qualora il trattamento dei Suoi dati personali sia basato sul Suo consenso, Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei medesimi.

Letto, confermato e sottoscritto.

……, _____

SIG. / SIG.RA

_____